

COMUNE DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
SECONDO LA D.G.R. LOMB. N.9/7374 DEL 28/05/2008
(AGGIORNAMENTO DEI CRITERI ED INDIRIZZI PER
LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN
ATTUAZIONE DELL'ART.57, COMMA 1, DELLA L.R. 11
MARZO 2005 N.12)*

Scala 1:10000

CARTA DELLA
FATTIBILITA'


Marzo 2009

Tav. 8A
Foglio Est

A cura di:

Dott. Geol. Maurizio Fasani
27027 - Gropello Cairoli (PV) - Via S.L. Beccari, 2
Tel. e Fax 0362.81.70.38 - e-mail: sgrillobite@vele2.it

Con la collaborazione del Dott. Geol. Federico Verri



Legenda

Classe 1: Fattibilita' senza particolari limitazioni, in questa classe ricadono le aree per le quali lo studio geologico non ha individuato specifiche controindicazioni all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione delle particelle. Si sottolinea tuttavia che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 14/01/2008 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Classe 2: Fattibilita' con modeste limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni, quali la modesta soggiacenza della falda e la locale presenza di materiale con scadenti caratteristiche geotecniche. Per superare tali problematiche si rende necessario realizzare ulteriori indagini geologico - tecniche e idrogeologiche. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 14/01/2008 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Sottoclasse 2a: Fattibilita' con modeste limitazioni, in questa sottoclasse ricadono le aree nelle quali sono state rilevati terreni con caratteristiche scadenti potenzialmente interessabili da cedimenti in caso di evento sismico. Per tali aree valgono le prescrizioni relative alle aree ricadenti in classe 2, con particolare riguardo alla valutazione di eventuali cedimenti in condizioni dinamiche.

Sottoclasse 2b: Fattibilita' con modeste limitazioni, in questa sottoclasse ricadono le aree nelle quali sono state rilevati terreni con possibile presenza di depositi granulari fini saturi, potenzialmente interessabili da liquefazioni o cedimenti in caso di evento sismico. Per tali aree valgono le prescrizioni relative alle aree ricadenti in classe 2, con particolare riguardo alla valutazione di eventuali fenomeni di liquefazione o cedimenti in condizioni dinamiche.

Classe 3: Fattibilita' con consistenti limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni dovute alla possibilita' di esondazioni in concomitanza di piene straordinarie. L'utilizzo di queste zone e' pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico - tecnica dell'area e per consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive piu' opportune, le opere di sistemazione e bonifica. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 14/01/2008 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Classe 4: Fattibilita' con gravi limitazioni, in questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni di alto rischio che comporta gravi limitazioni delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovra' essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tali aree devono essere rispettate le norme del D.M. 14/01/2008, quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e quanto previsto dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 11/05/1999. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 14/01/2008 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.